



Comune di Rimini



Direzione Polizia Municipale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Euterpe n. 12 - 47923 Rimini
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
c.f.p. nr. 00504250409

Prot. 100346
Rimini, 13 MAG. 2016

Reg 38228/16

Oggetto: Propaganda elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016. Disciplina della pubblicità fonica.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 7, comma secondo, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, in base al quale durante il periodo elettorale l'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili è consentito: "...soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.",

VISTO il Verbale della riunione svoltasi in Prefettura in data 05/05/2016, Protocollo n. 20339 del 10/05/2016, relativo alla disciplina della propaganda elettorale inerente alle Elezioni amministrative del 5 giugno 2016 ed in particolare l'argomento n. 4 recante: "modalità di utilizzo degli altoparlanti su mezzi mobili per preannunciare comizi (orario-limitazioni) ove è prescritto: "L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del giorno in cui si terranno i comizi, limitatamente alla fascia oraria 09.30/13.00 e 15.00/21.30, relativa al giorno precedente e a quello in cui si svolgerà la manifestazione.",

RITENUTA l'opportunità di conformarsi alle intese riportate nella circolare sopra indicata;

VISTO l'art. 23, comma 8, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 495/92;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, recante norme in materia di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente urbano;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8 Aprile 1980, avente per oggetto "Disciplina della propaganda elettorale", la quale chiarisce che l'annuncio elettorale, così come regolamentato dal sopra richiamato art. 7, comma secondo, della Legge 24 Aprile 1975, n. 130, potrà altresì comprendere "... il nome dell'oratore ed il tema del suo discorso...";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali;

ORDINA

1- fatto salvo quanto già previsto dalla legge, la pubblicità fonica relativa alle Elezioni amministrative del 5 giugno 2016, condotta a mezzo di apparecchi per la riproduzione sonora installati su veicoli in movimento, svolta esclusivamente nel territorio del Comune di Rimini, è soggetta alla seguente regolamentazione:

a) - La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, per tutto il tempo della campagna elettorale, limitatamente alle fasce orarie 09.30/13.00 e 15.00/21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente;

b) - i propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissione nelle stesse località con più automezzi e la formazione di

RIMINI

- cortei da parte dei suddetti mezzi mobili;
- escludere le piazze ove siano in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio, non arrecando disturbo alla quiete pubblica e alle riunioni in corso.

c) - Per la circolazione in APU e ZTL, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione per la deroga al divieto di circolazione ivi esistente.

d) - I mezzi mobili preordinati all'effettuazione della pubblicità elettorale fonica non potranno effettuare fermate o soste, salvo quanto necessario per una regolare condotta degli stessi ai sensi del vigente Codice della Strada.

2- fatte salve le sanzioni penali applicabili, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 24 Aprile 1975, n. 130, nel caso di violazione dei limiti, *modali e temporali*, previsti dal secondo comma del citato art. 7 della Legge 130/75 [**Limite modale:** *possibilità di preannunciare, esclusivamente l'ora ed il luogo dove si terranno i comizi, nonché il nome dell'oratore ed il tema del suo discorso;* **Limite temporale:** *possibilità di effettuare la pubblicità esclusivamente nelle fasce orarie 09.30/13.00 e 15.00/21.30*], l'effettuazione di pubblicità fonica in assenza dell'autorizzazione del Sindaco è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 1, del vigente Codice della Strada. Chiunque non osserva i limiti – escluso il limite temporale punito ai sensi dell'art. 7 L 130/75 – ed i divieti indicati nella presente ordinanza, ovvero indicati in autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 12, del vigente Codice della Strada.

3- Al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di vigilare in ordine al rispetto della presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Sott. Commissario di P.M.



La presente ordinanza sarà inviata:

- a) Al Signor Sindaco del Comune di Rimini;
- b) Al Signor Prefetto di Rimini;
- c) Al Signor Questore di Rimini;
- d) Al Signore Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Rimini;
- e) Al Signor Comandante Provinciale del Corpo della Guardia di Finanza di Rimini;
- f) Al Signor Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini;
- g) Al Signor Comandante Provinciale del Corpo della Guardia Forestale di Rimini;
- h) Ai Signori Sovrintendenti i Reparti del Corpo di Polizia Municipale di Rimini;
- i) Al Signor responsabile U.O.A. Elettorale e Decentramento del Comune di Rimini;
- j) Al Signor Dirigente U.R.P.;
- k) Ai Signori rappresentanti dei Partiti e Gruppi politici.

